

# COMUNE DI MOMBERCELLI

c.a.p. 14047 - Provincia di Asti

## ***REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE***

Approvato con Deliberazione n. 30 del 18.06.2010

## **CAPO I**

### **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

#### **Art. 1**

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui al Capo II , artt. 8, 9,10 e 11 del d.P.R 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

#### **Art. 2**

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto, se destinato all'inumazione.

#### **Art. 3**

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

#### **Art. 4**

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a mm 0,66, se di zinco, a mm 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti di spessore non inferiore a cm 2,5.

#### **Art. 5**

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa metallica col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.
2. La cassa metallica, sia che racchiuda quella di legno, sia che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

#### **Art. 6**

1. Il Sindaco, oppure l'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, possono autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'incaricato del servizio constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora l'incaricato del servizio constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro nel rispetto del d.P.R. 285/90.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Servizio competente dell'A.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere l'incaricato del servizio.

#### **Art. 7**

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

#### **Art. 8**

1. In ossequio alla d.G.R. n. 115-6947 del 5 agosto 2002 e fino all'emanazione di nuove disposizioni, le esumazioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 82, 83 e 84 del d.P.R. 285/90 saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio. Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire le esumazioni straordinarie con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell'art. 84 del d.P.R. 285/90; se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente dell'A.S.L. In caso di parere contrario, per morte di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. Tale limitazione legata al decesso per malattia infettiva contagiosa non ricorre nel caso delle estumulazioni straordinarie.

#### **Art. 9**

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

#### **Art. 10**

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali è stato collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare alla Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

## **CAPO II**

### **TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 11**

1. Il trasporto delle salme al cimitero, ove vengono richiesti servizi o trattamenti speciali è subordinato al pagamento del diritto stabilito dal Consiglio Comunale a norma dell'art. 16 c.1 lett. a del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 .

#### **Art. 12**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
2. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato d.P.R. 285/1990. In ossequio alla d.G.r. n. 115-6947 del 5 agosto 2002 e fino all'emanazione di nuove disposizioni, i carri destinati al trasporto di cadaveri su strada verranno posti in servizio in assenza di dichiarazione di idoneità da parte dell'ASL e dei previsti controlli annuali; solo nel caso in cui le imprese svolgano attività fuori Regione, su richiesta delle stesse, la predetta certificazione potrà essere mantenuta. I locali adibiti a rimessa di carri funebri verranno utilizzati senza l'acquisizione del parere del servizio dell'A.S.L.

#### **Art. 13**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### **Art. 14**

1. I morti di cui alle lettere a, b e c dell'art. 12 del d.P.R. 285/90 verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.
2. Il servizio di rimozione dei cadaveri di cui sopra è a totale carico dei famigliari e/o eredi dei medesimi. Solo qualora non vi fossero eredi o famigliari, la spesa resterà a carico del Comune sul cui territorio è avvenuto il decesso.

#### **Art. 15**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nello apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18 del d.P.R. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### **Art. 16**

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio competente dell'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 17**

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### **Art. 18**

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### **Art 19**

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### **Art. 20**

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. In ossequio alla d.G.R. n. 25-8503 del 24/02/03 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi:
  - a) Il trattamento antiputrefattivo da effettuarsi nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 32 - d.P.R. 285/90 è temporaneamente sospeso. Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero.
  - b) Le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo, mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione di cui agli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 285/90.
  - c) Le prescrizioni del presente comma non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### **Art. 21**

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

### **Art. 22**

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 23**

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, ad eccezione dei casi in cui il Sindaco possa vietare le eventuali onoranze, su proposta del Servizio di Igiene Pubblica.

### **Art. 24**

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

### **Art.25**

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 26**

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

## **CAPO III INUMAZIONI**

### **Art. 27**

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. I campi comuni per le sepolture ordinarie sono di una sola classe.
4. I campi comuni sono indicati nel Piano Regolatore Cimiteriale a norma del D.P.R. 285/1990.

### **Art. 28**

1. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà fornito e messo in opera dal Comune, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

### **Art. 29**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### **Art. 30**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (non inferiore a m 2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (non inferiore a m 2) una lunghezza media di m 1,50, una larghezza di m 0,50 e debbono distare almeno m 0,50 da ogni lato.

### **Art. 31**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 32**

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **Art. 33**

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### **Art. 34**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti ad altezza non superiore a m 1,10.
2. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
3. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### **Art. 35**

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di manufatti aventi le caratteristiche e le dimensioni indicate nel vigente Piano Regolatore Cimiteriale previo pagamento della relativa tassa.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Nei campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione potranno essere sepolti solo coloro che risultano, al momento del decesso residenti nel Comune e coloro che sono deceduti nel territorio comunale.



## **CAPO IV**

### **TUMULAZIONI (Sepolture private)**

#### **Art. 36**

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
  - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
  - b) tombe o loculi individuali;
  - c) nicchie cinerarie e ossarietti individuali per la raccolta di resti mortali individuali;
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone;
3. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni;
4. La concessione è regolata da un disciplinare.
5. In particolare, il disciplinare deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione;
  - la durata;
  - i dati anagrafici della persona fisica o delle persone fisiche titolare o titolari della concessione e nel caso di Enti tutti i dati identificativi degli stessi;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

L'atto di concessione sarà redatto in forma pubblica -amministrativa.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza pari a m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70; la misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di m 0,75, di larghezza m 0,40 e di altezza 0,30; per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0,30 e m 0,50.
6. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 37**

1. Il canone di concessione è fissato con deliberazione del Consiglio comunale.

#### **Art. 38**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate; essa comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune esso provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti da tale manutenzione sono escluse le parti decorative, gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari e l'ordinaria pulizia.

### **Art. 39**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
  - a) In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) In 50 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - c) In 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali private;
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente al momento del rinnovo.
4. La durata della concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa per quanto riguarda le aree cimiteriali, gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali, mentre per quanto riguarda la concessione di loculi la durata decorrerà dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
5. La concessione può essere rinnovata anche più volte.
6. Il periodo di ciascun rinnovo è pari alla durata iniziale della concessione. Nel caso di concessioni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento che abbiano durata superiore a quella indicata nel comma 2 del presente articolo il rinnovo avrà durata pari a quelle previste nel citato comma.
7. Per il rinnovo della concessione è dovuto il canone stabilito dalla tariffa vigente al momento del rinnovo.
8. La domanda di primo rinnovo dovrà essere presentata nell'ultimo quinquennio di validità della originaria concessione. Quelle per i rinnovi successivi nell'ultimo quinquennio antecedente alla scadenza del rinnovo precedente.
9. Le domande di rinnovo presentate in un momento anteriore a quelli indicati al comma precedente ovvero successivamente all'esaurirsi del termine originario o rinnovato non potranno essere prese in considerazione.
10. A prescindere dalla avvenuta presentazione di una istanza di rinnovo tutte le concessioni sono automaticamente prorogate, senza oneri per il concessionario, per un numero di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere il periodo minimo previsto dalla vigente normativa per la inumazione o per la riduzione in resti. Nel periodo di proroga automatica non potrà comunque essere eseguita alcuna ulteriore tumulazione nei manufatti e nelle aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività.

### **Art. 40**

1. La concessione della sepoltura individuale è circoscritta alla sola persona per la quale venne fatta la concessione; è possibile concedere loculi anche per i familiari conviventi, nonché per i conviventi, previa esatta indicazione nell'atto di concessione della singola persona che avrà diritto di sepoltura in ciascun loculo concesso.
2. L'assegnazione per le sepolture individuali avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.

## **Art. 41**

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con eventuale partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti,

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro successori legittimi.

La concessione deve sempre prevedere che abbiano diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia, oltre il richiedente, il coniuge non legalmente separato al momento della morte del concessionario o del coniuge stesso, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta di qualsiasi grado con i rispettivi coniugi non legalmente separati, i parenti collaterali fino al quarto grado, sino all'esaurimento della capienza del sepolcro.

- 2. Non potrà inoltre essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 3. Potrà inoltre essere consentita la sepoltura nella tomba di famiglia, di affini o di conviventi, previo consenso dell'Amministrazione comunale (al fine di evitare speculazioni e così da consentire solo la tumulazione di salme di persone unite da saldi legami con il concessionario); la relazione di parentela, l'affinità o lo stato di convivenza dovranno risultare dalla documentazione anagrafica e potranno altresì essere oggetto di autocertificazione.
- 4. Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
- 5. Il concessionario può utilizzare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento senza alcun diritto a pretendere il rispetto della disciplina civilistica in materia di costruzioni e la conservazione dello stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenza del cimitero.
- 6. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, come prevista dal 2° comma dell' art. 93, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari.
- 7. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

#### **Art. 42**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. In caso di mancata o insufficiente manutenzione il Comune potrà, con ordinanza, prescrivere interventi da eseguire con indicazione del termine per la loro esecuzione, ed in caso di inadempimento, procedere all'esecuzione di ufficio con recupero delle spese a carico del concessionario o dei suoi eredi.

#### **Art. 43**

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale.

#### **Art. 44**

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura dei concessionari residuali.
2. Le rinunce sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

#### **Art. 45**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. Nel caso di retrocessione al Comune da parte di privati di loculi avuti in concessione, si applicano le seguenti tariffe:
  - 50% della tariffa vigente al momento della retrocessione per loculi di pari fila, nel caso in cui il loculo sia stato concesso da meno di 20 anni;
  - 25% della tariffa vigente al momento della retrocessione per loculi di pari fila, nel caso in cui il loculo sia stato concesso da oltre 20 anni;
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale accogliere o meno la domanda di retrocessione.
4. I loculi retrocessi verranno concessi a nuovi richiedenti al prezzo del 70% di quello vigente per loculi nuovi appartenenti alla medesima fila.

#### **Art. 46**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti;In tal caso spetterà al concessionario o ai suoi successori rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla tariffa vigente e pagata al momento della concessione;
2. Il Comune ha altresì facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri e resti.In tali casi spetterà al concessionario o ai suoi successori rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla tariffa vigente e pagata al momento della concessione per quanto concerne l'area e, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, sulla base di una perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale o da altro tecnico incaricato dall'Ente.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
4. La qualità di successore del concessionario dovrà essere comprovata con idonea documentazione fiscale o autocertificata.

#### **Art. 47**

1. Le nicchie e i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è riconosciuto alla sola persona cui la nicchia o il loculo sono stati concessi. Può essere concessa l'autorizzazione temporanea alla sepoltura nella nicchia o loculo a parenti deceduti all'improvviso. Tale autorizzazione è limitata al tempo necessario per l'ottenimento di una concessione di altra nicchia o altro loculo ove sistemare la salma o le ceneri e non può in nessun caso superare la durata di anni tre.
3. Il diritto di concessione non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo ma solo trasferito agli eredi legittimi. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 dalla data di tumulazione della salma della persona per la quale il loculo è stato concesso.
4. Alla scadenza del termine di concessione (originario o rinnovato), il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

#### **Art. 48**

1. Le lampade votive, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

#### **Art. 49**

1. Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati.
2. Le concessioni perpetue per tombe singole o di famiglia rilasciate in forza delle previgenti disposizioni, quando non rinunziate, cessano ove la famiglia sia estinta e siano trascorsi più di 30 anni dall'ultima tumulazione.
3. Nel caso di rinuncia o di cessazioni di concessioni perpetue il Comune rientra nel pieno possesso del posto o dell'area rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque, previa traslazione dei resti mortali presenti.
4. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune un canone di concessione in base alle tariffe vigenti, e, nel caso di tombe di famiglia per le quali il Comune valuti l'opportunità di mantenere le opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo, il valore delle stesse sulla base di una perizia redatta dall'Ufficio Tecnico o da altro tecnico incaricato dall'Ente.
5. Per le tombe di famiglia per le quali il Comune non valuti l'opportunità di mantenere le opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo il nuovo concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese la demolizione dei manufatti, la frantumazione dei materiali e il trasporto degli stessi alla pubblica discarica autorizzata.

#### **Art. 50**

1. Nessuna opera di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

#### **Art. 51**

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di 99 anni, salvo rinnovo.
2. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri,
4. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 52**

1. Le concessioni perpetue di loculi possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione della salma e ci sia carenza di loculi.
2. Tutte le concessioni si estinguono, con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del d.P.R. 285/1990.

**CAPO V**  
**CREMAZIONI – DISPERSIONI DELLE CENERI –**  
**IMBALSAMAZIONI – AUTOPSIE**

**Art. 53**

1. La cremazione di ciascun cadavere (o salma già tumulata) deve essere autorizzata dal Responsabile del servizio dello stato civile sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi; (la volontà del coniuge o dei parenti devono risultare da atto scritto secondo le modalità contenute nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione (convalidata dal presidente dell'associazione) in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato e le modalità di affidamento o dispersione delle proprie ceneri, nonché il soggetto individuato ad eseguire tali volontà: l'iscrizione è certificata dal rappresentante legale dell'associazione (Legge n. 130/2001 art. 3, comma 1, lettera b2). Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle persone indicate dalla Legge Regionale n° 20 del 21/10/2007 art. 2 commi 7 e 8.
3. In ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, l'autorizzazione, di cui al 1° comma del presente articolo, ad effettuare la cremazione del cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificazione in carta libera redatto dal medico curante o da medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore della S.O.C. Medicina Legale dell'A.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
4. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
5. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

**Art. 54**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Le urne devono essere accolte in apposito edificio predisposto per la sepoltura dei cremati; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
3. Le caratteristiche edilizie degli edifici destinati ad accogliere le urne cinerarie sono le seguenti: costruzione cellario in cemento armato con cellette di dimensioni non inferiori a mt. 0.30 di larghezza, mt. 0.50 di altezza e mt. 0.30 di profondità. E' possibile comunque collocare le urne cinerarie nelle cellette appositamente costruite per ossari, se le dimensioni minime di quest'ultimi manufatti soddisfano quelle disposte per le nicchie cinerarie.

E' consentita inoltre, a seconda delle dimensioni la collocazione di una o più cassette contenenti resti con una o più urne cinerarie di un familiare.

4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione,ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24,27,28 e 29 del D.P.R. n.285/1990, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del servizio competente dell'A.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli arti. 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del servizio competente della A.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Il cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme,per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. Si definisce conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione anche il luogo aperto all'interno del cimitero, individuato e normato dalla Giunta Comunale come cinerario comune (giardino, aiuola, roseto, ecc.) dove vengono disperse le ceneri.

#### **Art. 55**

1. All'atto della consegna dell'urna cineraria deve essere redatto ai sensi dell'art. 343 T.U. Leggi Sanitarie 27.7.1934 n. 1265 apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del Servizio Cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

#### **Art. 56**

1. L'affidamento e la conservazione delle ceneri sono disciplinate dalla legge Regione Piemonte 31/10/2007 n. 20.
2. La domanda di autorizzazione per l'affidamento delle ceneri dovrà essere presentata al servizio stato civile del comune, secondo le prescrizioni indicate dagli artt. 2 e 3 della citata legge regionale. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio dello stato civile e comunicata al Sindaco del comune ove avviene la custodia: tale autorizzazione è soggetta all'applicazione della tariffa prevista per l'autorizzazione al trasporto e alle operazioni di polizia mortuaria.
3. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
4. L'affidatario ha l'obbligo di custodire presso la propria abitazione l'urna, sigillata, con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali: i dati anagrafici del defunto devono essere ben visibili dall'esterno.
5. L'affidatario delle ceneri è tenuto a dare comunicazione nel termine di 20 giorni dello eventuale trasferimento dell'urna in altro comune: la stessa comunicazione deve essere data anche nel caso in cui il trasferimento avvenga nello stesso comune.
6. Il comune può procedere a controlli sulla collocazione e conservazione delle ceneri presso l'abitazione dell'affidatario.



7. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvederà a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
8. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

#### **Art. 57**

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla L.R. 20/2007, la dispersione delle ceneri è autorizzata nei seguenti luoghi:
  - a) area pubblica delimitata all'interno del cimitero che, assolve anche alla funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.
  - b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
  - a) nei fiumi e negli altri corsi d'acqua, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
  - b) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
5. Al di fuori del cinerario comune previsto nel cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
6. La domanda di autorizzazione per la dispersione delle ceneri dovrà essere presentata al servizio stato civile del comune, secondo le prescrizioni indicate dagli artt. 2 e 4 della citata legge regionale. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio dello stato civile e Comunicata al Sindaco del comune ove avviene la dispersione: tale autorizzazione è soggetta all'applicazione della tariffa prevista per l'autorizzazione al trasporto e alle operazioni di polizia mortuaria.
7. I soggetti, di cui al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 31/10/2007 n. 20, incaricati alla dispersione delle ceneri sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle stesse.
8. Per tutto ciò che non è stato specificatamente indicato in materia di cremazione, conservazione, affidamento e o dispersione delle ceneri, si rimanda a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 20 del 31/10/2007.
9. Nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio cittadino, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge 130/2001, è realizzata nel cimitero urbano apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto qualora questi abbia dato precise indicazioni, fatto salvo il pagamento delle spese d'iscrizione.

### **Art. 58**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
  - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b) certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

### **Art. 59**

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente del d.lgs. 17.03.1995, n. 230 e s.m. e i.

## **CAPO VI**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 60**

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del d.P.R. 285/90.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e si eseguono possibilmente nelle prime ore del mattino in cui il cimitero è chiuso.

#### **Art. 61**

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

#### **Art. 62**

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal responsabile/concessionario del servizio. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite agli eredi ove rintracciabili od altrimenti rimarranno nella piena disponibilità del Comune.
5. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, fino alla piena attuazione del d.lgs. 5.2.1997, n. 22, occorre fare riferimento a quanto disposto dalla d.G.r. n. 122-19675 del 2 giugno 1997 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
6. Qualora si verificasse nel cimitero comunale la mancanza di cellette, ed esclusivamente per il periodo di tale mancanza, è consentito il deposito delle ossa, a seguito di esumazione, nei loculi. Gli stessi loculi potranno essere così suddivisi (nel limite massimo):
  - Loculi costruiti con accesso sulla fascia laterale : n. 3 cellette
  - Loculi costruiti con accesso di testata : n. 2 cellette
7. É, inoltre, consentita la collocazione di una cassetta di resti o di un'urna cineraria in un unico loculo, sia o meno presente un feretro. Nell'ipotesi in cui nel loculo sia già presente un feretro, la collocazione di cui sopra potrà avvenire solo previa autorizzazione dell'autorità competente.
8. Ad ogni cassetta o urna dovrà essere applicata una targhetta metallica recante il cognome, il nome e la data di nascita e di morte della persona i cui resti si riferiscono: il nome, l'anno di nascita e di morte dovranno essere riportati sulla pietra tombale.
9. Nei loculi ove siano collocate urne o cassette su ogni cassetta o urna dovrà essere applicata una targhetta metallica recante il cognome, il nome e le date di nascita e di morte della persona cui i resti si riferiscono: il nome, l'anno di nascita e di morte dovranno essere riportati sulla pietra tombale.

### **Art. 63**

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 20 per quelle a tumulazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
2. Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.

### **Art. 64**

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. In ossequio alla d.G.r. n. 115-6947 del 5 agosto 2002 e fino all'emanazione di nuove disposizioni, il parere A.S.L. previsto nel comma 5 dell'art. 86 del d.P.R. 285/90 non è richiesto.

### **Art. 65**

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nel deposito di osservazione a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

### **Art. 66**

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato
2. Le pratiche di disinfezione avverranno secondo le indicazioni del Servizio competente dell'A.S.L. Gli indumenti, i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni del Servizio competente dell'ASL.
3. Esaminato il sotto fondo della cassa, se presenta segni di logoramento ancorché minimi, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Quando il sotto fondo della cassa non presenti alcun segno di logoramento, e pertanto debba essere imballata, il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato.

### **Art. 67**

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale vigenti alla data della richiesta.

**CAPOVIII**  
**ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI**  
**CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**

**Art. 68**

1. Il cimitero comprende:
  - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
  - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
  - c) un deposito di osservazione;
  - d) camera mortuaria;
  - e) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
  - f) un ossario;
  - g) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.
  - h) un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme<sup>1</sup>.

**Art. 69**

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
  - a) un responsabile del servizio;
  - b) un custode necroforo o appaltatore/concessionario del servizio.

**Art. 70**

1. Il responsabile del servizio:
  - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del d.P.R. di cui sopra;
  - c) è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

**Art. 71**

1. Il responsabile o l'appaltatore/concessionario del servizio:
  - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
  - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere.
  - c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
  - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
  - e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
  - f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre ché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
  - g) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
  - h) accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

## **CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO**

### **Art. 72**

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni, impartite dal Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

### **Art. 73**

1. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno essere introdotte nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione nel cimitero di qualsiasi animale anche se tenuto a catena od al guinzaglio con l'eccezione dei cavalli nei soli casi indicati nel precedente periodo. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi di età inferiore ai quattordici anni se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo i sentieri di ciglio delle fosse medesime.

### **Art. 74**

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa, eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositare nell'ossario.
2. Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le norme previste nel Regolamento Comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

### **Art. 75**

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

### **Art. 76**

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

### **Art. 77**

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti collocate sopra sepolture private.

### **Art. 78**

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

#### **Art. 79**

1. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione, che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

#### **Art. 80**

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### **Art. 81**

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

### **CAPO X CONTRAVVENZIONI**

#### **Art. 82**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dal regolamento comunale sulle sanzioni amministrative, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1256, come modificati per effetto dell' art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 83**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni rilasciate anteriormente alla sua entrata in vigore fatto salva la conferma della durata da tali concessioni prevista.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R 10 settembre 1990, n. 285 e nel TU. delle leggi sanitarie 27.07. 1934, n. 1265 e s.m. e i.

#### **Art. 84**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono sanati tutti i provvedimenti che al momento della loro assunzione non fossero conformi alla disciplina allora vigente ma che risultino rispondenti a quella recata dal presente articolato.
2. Le norme del presente Regolamento relative alla disciplina delle concessioni prevalgono rispetto alle eventuali previsioni difformi di altri provvedimenti comunali.

#### **Art. 85**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla esecutività della delibera consiliare di adozione ed acquisito il parere favorevole dell'A.S.L. sotto il profilo igienico sanitario.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento comunale di polizia mortuaria.

## Allegato A

<b>Natura della concessione</b>	<b>Importo</b>
Per collocamento dei cippi di altezza non superiore a m. 1 di croci semplici, sia in ferro che in legno	€. 50,00
Per collocamento dei cippi di altezza non superiore a m. 1,20 di croci semplici, sia in ferro che in legno e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo	€. 100,00
Per collocamento dei cippi di altezza non superiore a m. 1,50 di croci semplici, sia in ferro che in legno e di lapidi con sopracopertina e con colonnine	€. 150,00